

Avv. Valerio Impellizzeri
Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori
Viale Carso n. 1, 00195 – Roma
Tel./Fax: 06.89.02.41.70
P.E.C.: valerio.impellizzeri@avvocatipatti.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sede di Roma – Sez. I *bis* – Ricorso r.g. 14740/2025

*

MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso r.g. 14740/2025 proposto dalla [REDACTED] difesa e rappresentata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, anche disgiuntamente, dall'Avv. Valerio Impellizzeri (c.f. MPLVLR84T30I199C) e dall'Avv. Guglielmo Calcerano (c.f. CLCGLL77B03H501P), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Valerio Impellizzeri, in Viale Carso n. 1, 00195, Roma (si chiede che ogni comunicazione venga trasmessa ai seguenti fax e PEC: fax n. 06.32.54.18.36; P.E.C. valerio.impellizzeri@avvocatipatti.it).

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (Avv. G. Natale), e domiciliato presso la medesima in Via dei Portoghesi 12, 00186, Roma.

Stato Maggiore della Marina – Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (Avv. G. Natale), e domiciliato presso la medesima in Via dei Portoghesi 12, 00186, Roma.

- Resistente -

E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED]
[REDACTED]);
[REDACTED]
[REDACTED];

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

Previa emissione di misure cautelari, anche urgenti

Con il **ricorso introduttivo**, dei seguenti atti e provvedimenti:

1) Provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, Commissione per gli accertamenti psicofisici, dell'11 novembre 2025 (doc. 1), recante giudizio [REDACTED]

[REDACTED], notificato a mani in data 11 novembre 2025;

2) Provvedimento o provvedimenti del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, recanti esclusione della [REDACTED] dalle prove di verifica dell'efficienza fisica, dalla valutazione dei titoli di merito e dalla prova orale del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuti dalla ricorrente;

3) Graduatoria di merito, formata ai sensi dell'art. 13 del Bando di concorso prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, allo stato non conosciuta dalla ricorrente;

Nonché, per quanto occorrer possa:

4) Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 (doc. 2), per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi.

Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

*

Nonché, con i **presenti motivi aggiunti**, per l'annullamento, previa emissione di misure cautelari, per quanto di interesse, dei seguenti atti:

5) Decreto del Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M D AB05933 DE12025 0001384 del 18 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Difesa in data 19 dicembre 2025 (doc. 15), recante graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a

nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti, attualmente aumentata a 14 posti).

6) Relazione redatta dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 16), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025;

7) Documentazione medica riguardante la condizione cardiologica della ricorrente, formata dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025 (doc. 17), conosciuta dalla ricorrente a seguito del deposito in giudizio avvenuto in data 19 dicembre 2025 (cfr. doc. 5, di controparte), mai notificata e/o consegnata alla medesima.

Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Dell'odierna ricorrente a partecipare a tutte le prove della procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi (specialità Servizio Sanitario/Infermieri, 10 posti) di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025, nonché alla conseguente immissione nei ruoli dell'Amministrazione Militare, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa, anche quanto al versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici).

E PER LA CONDANNA

Del Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dalla [REDACTED], a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente ritenuto “*non idonea*” l’odierna ricorrente a seguito degli accertamenti psicofisici, con conseguente esclusione della medesima dalle prove del concorso pubblico di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025.

* * *

FATTO

1. L [REDACTED] i – odierna ricorrente – è infermiera professionista, a seguito del conseguimento di Laurea di I° livello in Infermieristica presso l’Università degli Studi della [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. **docc. 3 e 4**).

Come illustrato con il ricorso introduttivo, l’Amministrazione Militare esprimeva giudizio di “*non idoneità*” quanto alla prova fisica svolta dalla ricorrente in data 11 novembre 2025 presso il Centro di Selezione di Ancona, in ragione di una asserita [REDACTED]

Con il ricorso e, ora, con i presenti motivi aggiunti [REDACTED] impugna e contesta gli atti che hanno comportato la sua esclusione dalla procedura concorsuale, da ultimo la graduatoria del 18 dicembre 2025, pubblicata in data 19 dicembre 2025, illegittima in via derivata, nonché la relazione e la documentazione medica depositate in giudizio dalla P.A., illegittime in via autonoma.

La [REDACTED] chiede, pertanto, in uno con l’annullamento dei provvedimenti gravati:

- che sia disposta verificaione ai sensi dell’art. 66 del Codice Processo Amministrativo (ovvero ogni altro strumento istruttorio ritenuto utile dal Collegio ai fini del decidere, ad es. C.T.U.) vertente sulla effettiva sussistenza [REDACTED]
[REDACTED] a lei contestata;
- la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati medesimi;

- l'ammissione con riserva alle prove di verifica dell'efficienza fisica, alla valutazione dei titoli ed alla prova orale finale della procedura selettiva;

- conseguentemente, l'inserimento "a pettine", secondo il punteggio maturato, nella graduatoria finale della selezione, che qui si impugna.

*

2. Ciò posto, si ripercorrono brevemente i fatti di causa e lo sviluppo del processo, rimettendo al ricorso introduttivo per una più ampia illustrazione.

L'odierna ricorrente è infermiera professionista che attualmente svolge la propria attività lavorativa presso [REDACTED] (cfr. contratto di lavoro, **doc. 5**).

3. Già nell'ambito della propria attività lavorativa, la ricorrente viene sottoposta costantemente a visite ed esami, volti a valutarne lo stato di salute. Orbene, la [REDACTED] esercita regolarmente la propria attività lavorativa dal giugno 2022 (presso il [REDACTED]) e non ha mai ricevuto – all'esito dei predetti esami di idoneità all'esercizio della professione – avvisi o richieste di approfondimento in ordine a presunte [REDACTED]

4. Vale rilevare che la titolare del presente atto svolge altresì attività sportiva e, in data 31 ottobre 2025 (**doc. 6**) otteneva certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica (atletica leggera).

Inoltre, in pari data (**doc. 6 bis**), la titolare del presente atto veniva dichiarata idonea all'esercizio di nuoto agonistico.

5. La ricorrente, quindi, è già stata ritenuta idonea allo svolgimento di attività sportiva di notevole intensità, sia quanto alle discipline dell'atletica leggera [REDACTED] (si pensi, ad esempio, alla corsa, al salto, etc.) – sia quanto allo svolgimento di attività di nuoto (altro sport che richiede un perfetto funzionamento del cuore) addirittura in forma agonistica.

6. In data 3 settembre 2025 (cfr. **doc. 2**), il Ministero della Difesa pubblicava bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio

Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi.

7. La selezione pubblica, in sintesi, è così articolata:

- Trasmissione da parte dell'interessato di domanda di partecipazione tramite il portale InPA entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando;

- Svolgimento di prova scritta;

- Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale;

- Prove di verifica dell'efficienza fisica;

- Valutazione dei titoli di merito;

- Svolgimento di prova orale finale;

8. Pertanto, in data 8 settembre 2025, l'odierna ricorrente presentava – tramite la piattaforma telematica InPA – domanda di partecipazione (cfr. **doc. 7**) alla procedura concorsuale per cui è causa.

9. La [REDACTED], quindi, svolgeva la prova scritta della procedura concorsuale, che veniva positivamente superata (con [REDACTED], cfr. **doc. 8**), con successiva ammissione alla fase di accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

10. In vista degli accertamenti psicofisici, e secondo quanto previsto dall'art. 10 del bando di concorso, la ricorrente chiedeva al proprio medico di fiducia certificato che attestasse lo stato di salute della medesima (**doc. 9**, certificato del 29 ottobre 2025).

Come si evince *per tabulas*, la ricorrente gode di perfetto stato di salute, tanto che il proprio medico, a seguito della visita, [REDACTED].

11. Pertanto, la ricorrente veniva convocata per l'11 novembre 2025 presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, per lo svolgimento degli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

12. È opportuno rilevare sin d'ora che lo svolgimento [REDACTED] veniva condotto con modalità del tutto errate, superficiali e grossolane: ad esempio,

il personale addetto non provvedeva neppure a rilevare [REDACTED] della ricorrente.

13. Una volta conclusa la visita, la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona esprimeva il seguente giudizio: “**NON IDONEO** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]” (cfr. doc. 1).

14. Il detto giudizio – errato e carente dal punto di vista della modalità di esecuzione del test – veniva così ricondotto dalla P.A. alle cause di non idoneità al servizio militare [REDACTED].

15. Peraltro, in pari data, la ricorrente veniva giudicata “**idonea**” agli accertamenti psico-attitudinali (doc. 10).

16. Per effetto del suddetto giudizio di inidoneità la ricorrente veniva così esclusa dal prosieguo delle prove concorsuali, tra cui la prova orale, che si sono svolti **il 2 e 3 dicembre 2025** (cfr. calendario delle prove, doc. 11).

17. Ad ogni buon conto, la titolare del presente atto, allarmata dal giudizio reso dalla Commissione del Centro di selezione di Ancona, immediatamente effettuava nuovo accertamento medico presso [REDACTED]

18. Così in data 14 novembre 2025, la ricorrente si sottoponeva a visita cardiologica (doc. 12), che si concludeva con il seguente esito: [REDACTED].
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]”.

19. Il nuovo accertamento – operato presso una Struttura Sanitaria di eccellenza – **escludeva** [REDACTED] e non rilevava alcun elemento [REDACTED] [REDACTED].

20. D'altro canto, l'odierna ricorrente **è risultata già vincitrice di concorso indetto dalla Marina Militare**, quale Volontario in Ferma Permanente di un anno (cfr. **doc. 13**), senza che l'Amministrazione rilevasse alcun tipo di patologia o inidoneità psicofisica (**doc. 18**, certificazione unica sanitaria [REDACTED] [REDACTED]).

21. Pertanto, ricevuta la comunicazione del giudizio di “non idoneità” agli accertamenti fisici, l'odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo impugnava i provvedimenti che avevano decretato l'esclusione dalla selezione.

22. La prima udienza in Camera di Consiglio dinnanzi a Codesto Ecc.mo TAR Lazio veniva fissata per il 22 dicembre 2025.

21. Tuttavia, pochi giorni prima della discussione, ossia il 19 dicembre 2025, l'Amministrazione Militare pubblicava la graduatoria di merito (categoria servizio sanitario/infermieri, oggi aumentata a posti 14), relativa alla procedura concorsuale per cui è causa.

22. Inoltre, in pari data, l'Amministrazione Militare depositava documentazione medica relativa alla posizione della ricorrente e, in particolare l'esito degli accertamenti fisici svolti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro di Selezione di Ancona (doc. 5, di controparte).

Tale documentazione non era mai stata consegnata prima alla ricorrente.

23. L'Amministrazione, sempre in data 19 dicembre 2025, depositava relazione relativa allo svolgimento degli accertamenti effettuato in data 11 novembre 2025.

24. All'udienza del 22 dicembre 2025, vista la pubblicazione della suddetta graduatoria, era disposta la cancellazione della causa dal ruolo dei giudizi cautelari, al fine di consentire alla [REDACTED] la proposizione del presente ricorso per motivi aggiunti avverso l'elenco dei candidati idonei, dal quale risulta esclusa.

25. Si riporta di seguito stralcio della graduatoria finale del concorso, rilevando che i posti riservati alla specialità “servizio sanitario/infermieri”, pari a 10 posizioni:

Pos. Grad.	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
1	Costa	Gaia	-Omissis-	-Omissis-
2	Manelli	Antonio	-Omissis-	-Omissis-
3	Costantini	Giulia	-Omissis-	-Omissis-
4	Tondo	Lorenzo	-Omissis-	-Omissis-
5	Napolitano	Lorena Chiara	-Omissis-	-Omissis-
6	Eritano	Marika	-Omissis-	-Omissis-
7	Dell'Anna	Gianluca	-Omissis-	-Omissis-
8	Calabrese	Dario Francesco	-Omissis-	-Omissis-
9	Intermite	Erika	-Omissis-	-Omissis-
10	Guerra	Luca	-Omissis-	-Omissis-

26. Fermo quanto dedotto con il ricorso introduttivo, con il presente ricorso per motivi aggiunti, notificato anche ad alcuni controinteressati, si impugnano i provvedimenti da ultimo conosciuti – illegittimi in via autonoma e derivata – alla luce dei seguenti motivi.

*

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con particolare riferimento all'art. 929. Violazione dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 3.

Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento all'art. 582. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministero della Difesa del 4 giugno 2014.

Violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M D AB05933 REG2025 0392987, del 3 settembre 2025

Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Istruttoria e motivazione carenti ed illogiche, errore nei presupposti, violazione del principio di

trasparenza e par condicio tra i concorrenti, disparità di trattamento, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità.

Sussistenza dei requisiti della responsabilità civile/contrattuale della Pubblica Amministrazione (artt. 1218/2043 c.c.) anche come violazione del canone di buona fede (art. 1375 c.c.).

1.1. Il giudizio di “non idoneità” psicofisica reso dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona – in uno alla conseguente esclusione della ricorrente dal concorso per il reclutamento di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in s.p. – risulta illegittimo ed errato, frutto di un evidente travisamento di fatti che fa seguito ad un’attività istruttoria carente e superficiale.

L’odierna ricorrente, invero, **non è affetta da alcuna patologia**, [REDACTED] come puntualmente **provato** dalla documentazione che si produce in giudizio (docc. 9 e 12), la quale non riporta la benché minima presenza di malattie o disfunzionalità.

Inoltre, al di là dei recenti accertamenti medici effettuati dalla [REDACTED], [REDACTED], la ricorrente – che periodicamente si sottopone ad accertamenti medici per motivi di lavoro e per lo svolgimento di attività sportiva – non è mai risultata [REDACTED].

Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta scarna e contraddittoria, posto che la P.A. **non menziona minimamente la documentazione medica prodotta dalla ricorrente**: l’Amministrazione, difatti, avrebbe dovuto valutare gli attestati presentati dalla [REDACTED] e, in tal modo, si sarebbe arrivati ad un giudizio ben diverso dall’inidoneità comminata alla medesima.

La ricorrente è quindi in possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa, poiché l’Amministrazione Militare è pervenuta ad un giudizio medico legale del tutto inattendibile e infondato.

La ricorrente contesta altresì le modalità di svolgimento della visita operata in data 11 novembre 2025 presso il Centro di Selezione di Ancona: al momento dell’esame il personale addetto – oltre a non utilizzare idonei dispositivi medici (guanti in lattice, strumenti sterili, etc.) – neppure si premurava di misurare la

██████████ della ricorrente, con possibili ricadute sui rilievi riguardanti la
██████████.

Pertanto, non essendo affetta da alcuna ██████████
██████████ la ricorrente ha diritto all'ammissione a tutte le ulteriori prove della procedura
concorsuale, ed in particolare alle prove orali (eventualmente da riconvocarsi).

1.2. Come anticipato in fatto, gli esami eseguiti dalla ricorrente – sia
immediatamente prima degli accertamenti psicofisici operati dal Centro di Selezione
di Ancona (cfr. **doc. 9**, esame del ██████████), sia subito dopo l'accertamento
oggetto di contestazione (cfr. **doc. 12**, esame ██████████) – hanno escluso la
presenza di qualsivoglia patologia, ancorché lieve.

La ricorrente è quindi in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando di Concorso
del Ministero della Difesa per la partecipazione e la conseguente assegnazione
dell'incarico di Maresciallo della Marina Militare in servizio permanente.

1.3. Occorre rilevare che il giudizio reso dall'Amministrazione Militare, pur
essendo di natura tecnico-discrezionale, risulta pur sempre soggetto al sindacato del
Giudice Amministrativo.

Si riporta sul punto pronuncia di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo cui “*Alla
disamina delle proposte doglianze, volte nella specie a contestare il giudizio di non
idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato (...) in ragione del ravvisato
eccesso ponderale (con indice di massa corporea - IMC 30,5) e del riscontrato
eccesso di massa grassa (con PBF 30,3 %) (...), giòva premettere come le
valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici da parte
delle competenti commissioni, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità
tecnico-amministrativa, sono soggette al sindacato in sede giudiziale laddove siano
ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta
illogicità*” (TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 8 marzo 2025, n. 4958; in tal senso,
anche, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 25 luglio 2023, n. 12567).

La pronuncia richiamata è perfettamente sovrapponibile al caso che ci occupa, ove
si riscontra un palese travisamento dei fatti.

1.4. Ciò posto, la titolare del presente atto – oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa – non è affetta da alcuna patologia, [REDACTED]”: non potendosi ravvisare infermità in capo all’[REDACTED] la condotta assunta dalla P.A. resistente si pone quindi in contrasto con l’art. 929 del D.Lgs. n. 66/2010, secondo cui *“Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato”*.

1.5. Si ribadisce che la condotta tenuta dall’Amministrazione risulta illogica, contraddittoria e insufficientemente motivata, posto che tutti gli esami operati dalla ricorrente, peraltro presso strutture sanitarie di eccellenza, **hanno escluso** [REDACTED] (docc. 9, 12 e 13).

Vi è quindi contraddittorietà tra, da un lato, la documentazione medica prodotta dalla ricorrente e i precedenti giudizi di idoneità espressi dalla medesima P.A. militare ai fini del concorso VFP e, dall’altro, l’impugnato giudizio di inidoneità reso dalla Commissione del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, dall’altro lato: solo mediante l’esperimento di ulteriori verifiche nella presente sede giurisdizionale tale vizio potrà essere rimosso.

In ordine al vizio di contraddittorietà, valga citare autorevole precedente di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, secondo cui *“Il Collegio ritiene che la sequenza degli atti adottati dalla amministrazione mostri un evidente profilo di illogicità e contraddittorietà intrinseca che affligge la motivazione del provvedimento impugnato laddove questo non esplicita le ragioni per le quali il suo contenuto finale diverge dagli approdi degli atti endoprocedimentali e, nello specifico, dai riscontri dati dalla stessa Amministrazione e dal Dipartimento della F.P. nonché dai lavori della Commissione mista”* (TAR Lazio, Roma, 11 agosto 2015, n. 10793).

Continua ancora la richiamata pronuncia così disponendo “*il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà si può configurare (come è avvenuto nel caso di specie) anche laddove gli atti in asserita contraddizione provengano da una stessa autorità, onde si possa ritenere che questa, adottando di volta in volta soluzioni diverse, abbia inteso usare della sua potestà discrezionale per cause mutevoli, non aderenti al fini istituzionale che è assegnato dalla norma attributiva del potere*” (TAR Lazio, Roma, 11 agosto 2015, n. 10793; *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 27 febbraio 2014, n. 2309; TAR Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316).

Gli atti impugnati risultano dunque carenti proprio in quanto **non rendono conto in alcun modo della difformità degli esiti** tra i vari esami medici prodotti, alcuni dei quali operati dalla stessa Amministrazione Militare in occasione di altra selezione.

1.6. Da ultimo, l'esclusione *tout court* dell'odierna ricorrente si pone in potenziale contrasto con **il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa**.

Il Consiglio di Stato ha precisato che tale principio è immanente all'ordinamento anche militare e che, in particolare, costituisce un principio fondamentale dei procedimenti disciplinari (Consiglio di Stato, sez. II, 15 ottobre 2019, n. 7037).

Invero, “**il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato**. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa **un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze**, al fine di trovare la soluzione che comporti **il minor sacrificio possibile**: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi (...). In definitiva, **il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale”** (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). **Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno**

convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l'amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di **evitare decisioni arbitrarie od irrazionali**" (Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2013 n. 964).

Orbene, a fronte di esiti clinici quanto meno incerti, risulta illegittimo e contrario al principio di proporzionalità impedire *tout court* alla [REDACTED] la partecipazione al prosieguo delle prove, senza svolgere alcun supplemento di indagine in ordine alla di lei [REDACTED].

In tal modo, in difetto di una giustificata e ponderata ragione, la P.A. resistente – a fronte del pur comprensibile interesse pubblico a che il personale militare versi in buono stato di salute – **sacrifica totalmente l'interesse del privato.**

Di qui una volta di più la necessità di compiere ulteriori approfondimenti sulla idoneità psicofisica della ricorrente.

1.7. In conclusione, il giudizio di “non idoneità” reso dall'Amministrazione Militare risulta illegittimo, poiché:

- la ricorrente ha fornito piena prova del proprio stato di salute, che non presenta alcun tipo di patologia e/o infermità;
- l'Amministrazione Militare ha adottato il giudizio “non idoneità” travisando palesemente lo stato di salute della ricorrente, senza effettuare un'idonea ed approfondita attività istruttoria;
- l'Amministrazione Militare, inoltre, non rende conto né ha considerato, nella motivazione del provvedimento di inidoneità, i propri precedenti giudizi di idoneità psicofisica in merito alla medesima (concorso VFP), né il dato “divergente” degli esami svolti privatamente dalla [REDACTED]
- l'odierna ricorrente è in possesso di tutti i requisiti necessari per proseguire la procedura concorsuale per cui è causa, sino all'immissione nei ruoli della Marina Militare Italiana;

- i provvedimenti gravati risultano così viziati per carenza di attività istruttoria, difetto di motivazione, evidente travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.

*

2. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con particolare riferimento all'art. 929. Violazione dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 3.

Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento all'art. 582. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministero della Difesa del 4 giugno 2014.

Violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, prot. M D AB05933 REG2025 0392987, del 3 settembre 2025.

Violazione e/o falsa applicazione della D.T. del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014.

Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Istruttoria e motivazione carenti ed illogiche, errore nei presupposti, violazione del principio di trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, disparità di trattamento, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità.

Sussistenza dei requisiti della responsabilità civile/contrattuale della Pubblica Amministrazione (artt. 1218/2043 c.c.) anche come violazione del canone di buona fede (art. 1375 c.c.).

2.1. La relazione, la documentazione medica, e la correlativa valutazione, tutte depositate dall'Amministrazione Militare in data 19 dicembre 2025 (cfr. **doc. 5** di controparte), risultano illegittime in via autonoma e derivata, in quanto frutto di un'attività istruttoria errata, del tutto inattendibile ed approssimativa, e palesemente discriminatoria da parte della P.A.

Si rileva sin d'ora che la perfetta condizione fisica della ricorrente è stata pacificamente provata dalla ricorrente tramite certificazione medica già depositata in atti (cfr. **docc. 9 e 12**).

2.2. La ricorrente deposita in giudizio altresì relazione di parte redatta dalla [REDACTED] (**doc. 19**), con cui si esclude ogni forma di insufficienza mitralica.

2.3. Peraltro, si deposita Ecocardiografia [REDACTED] [REDACTED] (**doc. 20**), ove si attesta:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]”.

Detto ultimo esame esclude così qualsivoglia patologia valvolare erroneamente diagnosticata alla ricorrente.

2.4. Si contesta così la relazione depositata in atti dall'Amministrazione, ove si riporta che “[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]” (pag. 2 relazione in atti).

Fermo restando che il [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – la
ricorrente, con la documentazione in atti (**doc. 12**, in atti), ha provato come i

parametri di riferimento (parametro di supporto [REDACTED]) risultano tutti nella norma ed escludono qualsivoglia patologia.

2.5. Si è pertanto dimostrata l'erroneità degli accertamenti effettuati dal Centro di Selezione di Ancona in data 11 novembre 2025, che hanno portato al giudizio di "non idoneità" [REDACTED], e risulta così ancor più necessaria l'ammissione di verifica e/o CTU, al fine di accertare che la ricorrente non è affetta da [REDACTED]

*

3. Istanza istruttoria.

Richiesta ammissione verifica, ai sensi dell'art. 66 C.P.A., e/o di C.T.U. medica o altro strumento istruttorio.

3.1. L'odierna ricorrente insiste anche con il presente atto affinché sia ammessa verifica ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 104/2010, al fine di riesaminare l'esito della prova psicofisica oggetto di contestazione.

Valga citare sul punto l'orientamento di Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, che ammette – nell'ambito di controversie analoghe alla presente – il compimento della verifica: ***“La verifica disposta ai sensi dell'art. 66 c.p.a. – al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità psico fisica e attitudinali richiesti per la partecipazione ad una procedura concorsuale – comporta l'intervento in funzione consultiva di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implicino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione”*** (TAR Lazio, Sez. I, 6 giugno 2019, n. 7130).

La pronuncia sopra richiamata è pienamente sovrapponibile al caso che ci occupa, risultando dunque necessario disporsi l'intervento di un soggetto qualificato che possa valutare adeguatamente lo stato di salute della ricorrente e l'assenza di patologie e/o infermità

Si richiede pertanto disporsi verifica nonché, eventualmente, consulenza tecnica d'ufficio ovvero ogni incombenza istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.

*

4. Istanza per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'odierna ricorrente.

4.1. L'odierna ricorrente si riserva di ulteriormente dimostrare e di quantificare, nel corso del giudizio, i notevoli e molteplici danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa degli atti illegittimi e dell'illecito comportamento serbato dall'Amministrazione convenuta. Si rimette, sul punto, all'istanza risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente riportata e confermata.

* * *

P.Q.M.

Voglia l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti – previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, anche urgente – accertare l'illiceità complessiva della condotta tenuta dall'Amministrazione, e per l'effetto:

A) In via preliminare e istruttoria, disporre verificaione ai sensi dell'art. 66 del Codice Processo Amministrativo, al fine di accertare che la ricorrente non è affetta [REDACTED], ovvero in alternativa disporre lo svolgimento di C.T.U. medica avente il medesimo scopo ovvero ogni altro incombenza istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere;

B) In via principale, annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti, in quanto illegittimi per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dell'interesse della ricorrente;

C) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare al concorso di cui al Bando prot. M_D AB05933 REG2025 0392987 del 3 settembre 2025 e, conseguentemente, positivamente superate le prove, ad essere immessa nel ruolo dei Marescialli della Marina Militare in servizio permanente, poiché in possesso di tutti i requisiti previsti *ex lege*, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ovvero dalla data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza quanto alla ricostruzione della posizione lavorativa della ricorrente, anche in ordine al

versamento degli arretrati retributivi e contributivi (previdenziali e pensionistici);

D) In via subordinata rispetto alla domanda di cui alla precedente lettera B), condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno patrimoniale patito dalla ricorrente, come da istanza risarcitoria in atti, per gli importi che meglio si quantificheranno in corso di causa (punto 3.2. del diritto);

E) In via cumulativa alle domande di cui ai punti A), B), C) e D), condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente, per l'importo che meglio si quantificherà in corso di causa (punto 3.3. del diritto);

F) Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA, come da nota spese redatta ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cfr. **doc. 14**).

*

In via istruttoria:

- Si depositano i documenti richiamati in narrativa come da separato indice;
- Si chiede di disporre verificazione ai sensi dell'art. 66 Codice del Processo Amministrativo, al fine di accertare che la ricorrente [REDACTED] [REDACTED] ovvero in alternativa disporre lo svolgimento di C.T.U. medica avente il medesimo scopo ovvero ogni altro incombente istruttorio ritenuto utile ai fini del decidere.

*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia attiene a pubblico impiego e il c.u. di giustizia è pari ad Euro 325,00.

Si chiede che venga apposta a cura della Segreteria, su ogni provvedimento giurisdizionale adottato dal Tribunale, apposita annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Roma, 6 febbraio 2026.

Avv. Valerio Impellizzeri

Avv. Guglielmo Calcerano

*

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

1. Sussistono entrambi i presupposti per l'emissione di misure cautelari e, in particolare, per l'**inserimento della ricorrente "con riserva" nella graduatoria finale** della procedura concorsuale per cui è causa, previa **ammissione con riserva della [REDACTED] allo svolgimento di tutte le prove relative alla selezione, tra cui la prova di verifica dell'efficienza fisica, la valutazione dei titoli e la prova orale finale della selezione**, prodromica all'assegnazione dell'incarico.

Il *fumus boni iuris* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra illustrate in ricorso, a cui si rimette.

2.1 Quanto al *periculum in mora*, la titolare del presente atto allega un pregiudizio grave, attuale ed irreparabile per effetto dei provvedimenti gravati e della illegittima condotta tenuta dalla P.A. che – concretizzando il mancato svolgimento delle fasi concorsuali di verifica dell'efficienza fisica e di valutazione dei titoli, nonché dell'esclusione dalla prova orale – si prestano a compromettere irrimediabilmente, oltre che la stessa possibilità di ottenere il successo nella selezione, anche la carriera [REDACTED].

Infatti, in difetto della emissione di misure cautelari e dello svolgimento delle richiamate fasi concorsuali la ricorrente odierna non sarebbe più valutabile, con conseguente perdita di ogni possibilità di immissione nei ruoli dell'Amministrazione Militare.

In tal modo, l'auspicata sentenza di accoglimento da parte del TAR, che potrebbe sopraggiungere anche a distanza di anni, non varrebbe a scongiurare l'irrimediabile perdita dell'importante occasione di carriera che oggi si presenta alla [REDACTED]

Risulta quindi opportuna e giustificata l'adozione di adeguate misure interinali, nelle more del presente giudizio e che potranno consistere:

a) nell'ordinare all'Amministrazione di previamente svolgere (con riserva) le fasi valutative della procedura concorsuale che riguardano l'odierna ricorrente, e in particolare la **prova di verifica dell'efficienza fisica, la valutazione dei titoli e**

prova orale;

b) nell’inserimento, parimenti con riserva, della ricorrente nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi;

c) in denegata ipotesi, nella la sospensione ad ogni effetto dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e/o nel *remand*, invitandosi la P.A. a rimeditare la posizione già espressa;

d) in via alternativa o cumulativa, nell’adozione di ogni ulteriore e diversa misura idonea a garantire l’interesse della ricorrente;

e) in ogni caso, nella immediata calendarizzazione delle operazioni di verifica/CTU e nella fissazione di una udienza di merito a breve.

2.2. Peraltro, nell’ottica di un opportuno bilanciamento tra l’interesse del privato ricorrente e quello dell’Amministrazione resistente, si osserva infine che la P.A. resistente non ricaverebbe alcun apprezzabile pregiudizio dall’ammissione con riserva [REDACTED] alle prove della procedura concorsuale da cui è stata pretermessa, mentre gravissimo e non rimediabile sarebbe – in difetto delle richieste misure cautelari – il pregiudizio a carico dell’odierna ricorrente.

P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, sulla base del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* illustrati, sospendere gli atti impugnati ed ordinare le misure cautelari più idonee a garantire l’interesse della ricorrente.

In particolare, si chiede che si disponga:

a) l’ammissione con riserva della ricorrente alle fasi valutative della procedura concorsuale, in particolare alla **prova di verifica dell’efficienza fisica, alla valutazione dei titoli ed alla prova orale;**

b) l’inserimento, parimenti con riserva, della ricorrente nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi

di 3° Cl. da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto e Servizio Amministrativo – Logistico del Corpo Equipaggi militari marittimi;

c) in denegata ipotesi, la sospensione ad ogni effetto dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o nel *remand*, invitandosi la P.A. a rimeditare la posizione già espressa;

d) in via alternativa o cumulativa, ogni ulteriore e diversa misura idonea a garantire l'interesse della ricorrente;

e) in ogni caso, l'immediata calendarizzazione delle operazioni di verifica/CTU e nella fissazione di una udienza di merito a breve.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA della presente fase cautelare.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio in merito alla presente istanza.

Roma, 6 febbraio 2026.

Avv. Valerio Impellizzeri

Avv. Guglielmo Calcerano